

Udine, 24 Gennaio 2020

Oggetto: Incentivi regionali per assunzioni e stabilizzazioni

Circolare numero 005/2020

In breve:

Gli incentivi previsti dalla L.R. n. 18/2005 per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato di lavoratori “precari” sono stati rimodulati con le modifiche al Regolamento approvate con decreto del Presidente della Regione del 23 dicembre 2019.

Approfondimento:

Il nuovo Regolamento prevede la concessione di un contributo *una tantum* per i seguenti interventi:

1) **Assunzioni a tempo indeterminato** di lavoratori disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi, con le seguenti caratteristiche:

- donne di qualsiasi età;
- uomini che hanno compiuto 60 anni;
- soggetti che hanno perso la propria occupazione o che sono a rischio di disoccupazione a seguito di una situazione di grave difficoltà occupazionale dichiarata con apposito decreto della Regione.

2) **Assunzioni a tempo determinato**, di durata non inferiore a 8 mesi, di uomini e donne di età pari o superiore a 60 anni, disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi.

3) **Stabilizzazioni** ovvero trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato di donne e uomini, aventi una condizione occupazionale precaria (ovvero 12 mesi di lavoro “precario” negli ultimi 5 anni).

Gli incentivi vengono riconosciuti anche per i rapporti di lavoro part-time con un orario non inferiore al 70% del tempo pieno previsto dal CCNL (es: con un tempo pieno di 40 ore il part-time non deve essere inferiore a 28 ore settimanali).

I lavoratori per i quali viene riconosciuto l’incentivo devono **essere residenti continuativamente in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni**.

- Per “disoccupati” si intendono soggetti privi di impiego che hanno dichiarato la propria immediata disponibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa e sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso un Centro per l’impiego regionale.

- Sono considerati “precari” i contratti a termine, l’apprendistato, il contratto di somministrazione, il lavoro a chiamata e il tirocinio svolto in Regione.
- Sono considerati settori in grave difficoltà occupazionale:
 - il settore del Commercio nelle zone di confine (province di Gorizia e Trieste);
 - il settore della montagna;
 - il settore dell’autotrasporto, della logistica e degli spedizionieri;
 - il settore dell’edilizia;
 - il settore della pesca marina;
 - il settore manifatturiero.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’incentivo: imprese, associazioni, fondazioni, liberi professionisti e cooperative aventi sede o unità locali in Friuli Venezia Giulia.

Ammontare dell’incentivo

Il beneficio economico ammonta a 5.000 euro per le assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni e a 1.000 euro per le assunzioni a tempo determinato (tutti da riproporzionare in caso di part time). Il beneficio economico può essere elevato oltre le soglie sopraindicate in presenza di particolari situazioni riferibili allo stato di disoccupazione o di “precarietà” del lavoratore (es: “precariato” superiore a 18 mesi o “precariato” superiore a 24 mesi con il medesimo datore di lavoro).

L’incentivo spetta per intero se il rapporto non si interrompe entro i 5 anni dall’assunzione o dalla stabilizzazione.

L’incentivo viene concesso a titolo di aiuto “de minimis”.

Presentazione delle domande

Le domande di contributo vanno presentate esclusivamente in via telematica tramite il sistema FEG, dal 2 gennaio al 31 agosto di ogni anno, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Requisiti per l’ammissione all’incentivo

- Rispetto integrale delle norme che regolano il rapporto di lavoro, del diritto al lavoro dei disabili, della normativa previdenziale, delle norme poste a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale e dei principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;
- Assenza di sospensioni dal lavoro (es: CIGS) connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (sono fatti salvi i casi in cui l’assunzione/trasformazione riguardi lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello dei lavoratori sospesi o da impiegare in altre unità produttive);
- Assenza, nei tre anni precedenti, di licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli della legge 223/1991 per professionalità identiche a quelle dei lavoratori che si intendono assumere o trasformare, a meno che le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero

in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento;

- Le assunzioni non devono riferirsi a posti di lavoro che si siano resi liberi a seguito di licenziamenti intervenuti nei dodici mesi precedenti, salvo che la nuova assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori licenziati;
- Le assunzioni non devono riguardare lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda ad esclusione dei soggetti in condizione di svantaggio occupazionale (donne e uomini che hanno compiuto 60 anni) che siano cessati alla scadenza naturale di un rapporto di lavoro a termine;
- L'assunzione o la trasformazione effettuate da ditte individuali o da esercenti professioni in forma individuale, non possono riguardare il coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado.

Revoca del contributo

Per le assunzioni a tempo indeterminato e per le stabilizzazioni è prevista la revoca totale dell'incentivo nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto dopo l'erogazione del contributo ed entro dodici mesi dall'assunzione o dalla stabilizzazione;
- variazione dell'orario di lavoro al di sotto del 70% del tempo pieno;
- licenziamenti collettivi per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento o stabilizzazione sia stato ottenuto l'incentivo, effettuati nei tre anni successivi, a meno che le relative procedure siano state definite, in fase sindacale ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento.

È disposta la revoca parziale, in misura commisurata alla durata del rapporto di lavoro, se la cessazione interviene entro cinque anni.

Per le assunzioni a tempo determinato è prevista la revoca totale nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi o l'orario di lavoro scenda al di sotto del 70% del tempo pieno entro otto mesi dall'assunzione.